

EMAS, la situazione italiana

Dati, analisi di andamento, situazione dello strumento e analisi sulla sua applicazione



Intervento di Rocco Ielasi, Responsabile APAT del Servizio Interdipartimentale Certificazioni Ambientali al Convegno "La diffusione dei EMAS in Lombardia: il contributo delle Istituzioni", Milano 25 Gennaio 2007.

- Il numero di registrazioni EMAS cresce in assoluto ogni anno e siamo al 3° posto in UE (Fig. 1);
- non c'è la stessa penetrazione nei vari settori produttivi né nelle varie regioni;
- in termini di indicatori di crescita si vede che l'adesione da parte del mondo delle imprese è in calo, mentre è in crescita l'adesione da parte delle P.A. (Fig. 2).

Dopo 10 anni di applicazione EMAS (è diventato operativo nel 1995) si può dire che il risultato non è particolarmente confortante sia a livello UE che a livello Nazionale.

Non credo che questo risultato sia dovuto a carenza di diffusione e di informazione; sono state fatte tante iniziative tra cui (e limitandosi solo a quelle di cui come APAT siano direttamente a conoscenza o su cui siamo stati coinvolti) almeno un migliaio tra seminari e convegni e circa 80 progetti sviluppati delle ARPA tramite la Rete Diffusione EMAS (oggi anche ECOLABEL) (circa 1000 soggetti coinvolti; 80 progetti x 20 partecipanti in media). Forse sul tema diffusione si può fare di più, ma sicuramente privilegiando la qualità ed i target dell'informazione rispetto alla quantità delle iniziative.

In generale gli elementi più critici (e riconosciuti tali anche a livello UE al punto che su essi si sta focalizzando la Rev. 3 del Regolamento) sono:

- la mancanza di sostanziali provvedimenti di incentivazione;
- lo scarso risalto dato alla caratteristica di eccellenza per chi aderisce allo schema;

- la scarsa visibilità del "Logo".

Entriamo un po' più nel merito del problema anche perché questi tre elementi sono strettamente collegati.

Sulla base della esperienza maturata, dai risultati di varie indagini/questionari fatti con i soggetti registrati EMAS, delle motivazioni che hanno portato ad una trentina di cancellazioni del registro (essenzialmente PMI) si può dire che la incentivazione economica non è una molla importante per aderire ad EMAS.

Essa, infatti, non è vista come strumento premiante e spesso risulta, specialmente per quelli che aderiscono ad EMAS tramite la L.488/92 (+ decreti attuativi successivi), una operazione "mordi e fuggi" non collegata al reale convincimento del miglioramento della prestazione ambientale ed al mantenimento della registrazione

EMAS.

Un solo esempio sembra essere positivo ed è quello collegato in Toscana tramite legge Finanziaria Regionale 2004 e 2005 all'abbattimento dell'IRAP per:

- 1 punto % per chi è registrato EMAS
- 0,6 punto % per chi è certificato ISO 14001.

Quello che viene sollecitato e sostanzialmente manca sono:

- la semplificazione amministrativa dei procedimenti di autorizzazione e rinnovo;
- la razionalizzazione del controllo (successivo alla registrazione).

In pratica una azienda EMAS dovrebbe acquisire uno status particolare in quanto entra a far parte di una élite di eccellenza ambientale, ma attualmente non le viene riconosciuto alcun merito né alcuna "credibilità" al suo es-



sere proattiva.

Vediamo rapidamente perché: una azienda che intende aderire al EMAS:

- adotta un sistema di "autocontrollo";
- si assoggetta ad una verifica "indipendente" da parte di un V.A. accreditato;
- in fase di registrazione viene sottoposta ad una verifica capillare sul rispetto della legislazione ambientale da parte dell'ARPA;
- la sua dichiarazione ambientale viene analizzata/verificata da APAT;
- ottiene la registrazione EMAS; e, quindi
- entra in un meccanismo di sorveglianza periodica da parte del V.A. (scadenza annuale per aggiornamenti e triennale per rinnovo);
- nulla cambia nel controllo successivo da parte di tutte le altre autorità competenti (Regioni, Province, Comuni, ... NOE) e nulla cambia nei procedimenti amministrativi che riguardano l'azienda.

C'è da chiedersi se il gioco di aderire ad EMAS valga effettivamente la candela; ad una analisi costi/benefici (anche perché l'operazione comporta investimenti economici) l'operazione è sicuramente passiva.

In pratica non c'è alcuna differenza tra essere e non essere EMAS.

Su questo fronte una sola iniziativa è stata adottata a livello centrale: l'art. 18 della legge 93 del 2001; ma essa non è stata sviluppata operativamente (va tenuto presente che, comunque, tale legge non è stata abrogata dal D.Lgs. 152/06 ma è pur vero che non si è colta l'occasione per svilupparla se si escludono alcuni elementi legati alla gestione rifiuti e connesse fidejussioni). Su questo tema c'è da tener presente un problema:

- il 1° Reg. EMAS (il 1836/93) legava il miglioramento ambientale alle BATEV, ma tale collegamento è rimasto inapplicato nel contesto nazionale ed UE;
- il 2° Reg. EMAS (il 761/01) ha tolto il collegamento suddetto, ha rafforzato il principio degli indicatori di prestazione, ma non ha fornito elementi per consentire operazioni di benchmarking a livello nazionale, settoriale, regionale;
- in pratica EMAS fino ad oggi ha lasciato la dimostrazione del miglioramento ambientale più a fattori qualitativi che quantitativi.

Questa è sicuramente una carenza perché in assenza di dati complessivi di miglioramento ambientale, difficilmente si ottiene fiducia nella credibilità dello schema da parte del decisore politico.

EMAS 3 dovrebbe superare la carenza enfa-

tizzando l'uso degli indicatori e fornendo un'insieme minimo - quelli che a livello UE sono riferiti come KPI - va notato che essi non dovrebbero essere indicatori soglia cui legare la registrabilità EMAS o meno (anche per non turbare la logica volontaria del miglioramento) ma invece, riferimenti condivisi per apprezzare il posizionamento di chi aderisce ad EMAS (e consentire, comunque, valutazioni almeno settoriali).

Ma a queste considerazioni si deve aggiungere un'altra carenza: da parecchio tempo la legislazione ambientale, emessa in sede europea, non tiene conto del concetto secondo cui EMAS è lo strumento di "eccellenza" ambientale.

Infatti non viene mai colta l'opportunità di evi-



Figura 1

denziare e quindi premiare la "discriminante" tra essere e non essere EMAS.

Un esempio per tutti: la direttiva ETS del 2003 istituisce, tra l'altro, un sistema di verifica dei rapporti di emissioni delle imprese ma solo nelle ultime righe dell'All. 5 si fa una apertura favorevole ai rapporti di emissione emessi da aziende registrate EMAS.

È stata persa una opportunità, in quanto se il principio "discriminante" fosse stato espresso fin dai primi articoli della direttiva si sarebbe ottenuto più enfasi e più visibilità (anche su questo punto la UE intende operare per far sì che le DG della UE si muovano in modo armonizzato per recepire tale principio).

Un ultimo spunto sul tema incentivi: forse siamo maturi per provvedimenti che consentano, nella prospettiva dell'adesione EMAS, accordi tesi all'emersione e alla soluzione di inquinamenti pregressi ma nascosti.

Fin qui l'analisi sull'andamento e sulla situazione dello strumento EMAS; vediamo adesso alcuni spunti sulla sua applicazione, in modo da evidenziare percorsi di miglioramento su cui lavorare:

- in materia di verifica della "Legal Compliance" (argomento considerato critico anche in sede UE per la revisione EMAS 3, si sollecita la definizione del contenuto e del livello di approfondimento) nonostante siano state definite tra APAT ed ARPA "procedure" e "linee guida", non vi sono comportamenti omogenei sul territorio, non sempre si tiene conto che dovrebbe essere operativo un SGA efficace e che in esso dovrebbero rientrare eventuali carenze non sistematiche, non sempre vi è certezza dei tempi; queste disomogeneità insieme ai vari stadi di verifica insiti nel processo di registrazione possono trasformarsi in un "deterrente" (in assenza degli incentivi) per chi vuole aderire, e comunque possono "deresponsabilizzare" il V.A.; il sistema delle Agenzie deve operare in modo che quest'ultimo faccia un buon lavoro, "credibile";
- in materia di "comunicazione" le D.A. sono nella maggioranza dei casi prolisse, di difficile lettura, farraginose e non colgono l'obiettivo di informare il target di pubblico a cui sono dirette; purtroppo i soggetti che intervengono in fase di verifica operano a fronte di cose fatte, D.A. già impostate; è necessario uno sforzo comune, con in

prima linea il V.A., per indirizzare verso una comunicazione semplice, chiara, mirata ed efficace;

- in materia di "promozione": vanno agevolate tutte le iniziative che aggregano e supportano PMI con caratteristiche produttive simili e non, che operano in aree e territori delimitati e che hanno scarse competenze in materia (Distretti, APO), ma sicuramente non va alimentata la confusione che deriverebbe dalla registrazione EMAS dei soggetti promotori qualora non abbiano da gestire e migliorare una prestazione ambientale di diretta responsabilità;
- va sollecitata l'adesione ad EMAS degli "Enti locali e delle PA" in quanto loro, gestendo opportunamente gli aspetti ambientali indiretti, possono essere i veri "sponsor" dell'attaccamento dell'adesione ad EMAS dei soggetti produttivi presenti (e potenziali) sul territorio di competenza.

Conclusioni

Sono più di 10 anni che come APAT ci occupiamo dei Regolamenti EMAS ed ECOLABEL; è vero ci sono luci ed ombre, ma siamo convinti che sono strumenti potenti non solo in materia di miglioramento ambientale ma anche in materia di sviluppo e competitività e questo è un elemento chiave nella creazione del "mercato verde" in linea con le sollecitazioni che provengono dalla adozione delle Politiche Integrate di Prodotto (IPP).

Figura 2

